REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE DELEGAZIONE DI RIMINI

Stagione Sportiva 2025/2026

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2025/2026, del Campionato della Categoria Allievi UNDER 17 PROVINCIALE DELLA **DELEGAZIONE DI RIMINI**

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato ALLIEVI UNDER 17

- 1. Possono partecipare all'attività i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 20010) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2009). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2011 e nel 2012, dopo il compimento del 14° anno di età).
- 2. L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3 – Articolazione del Campionato Allievi UNDER 17 PROVINCIALE

I Campionati sono organizzati e gestiti dalla Delegazione di Rimini.

L'organico del Campionato ALLIEVI UNDER 17 è di 12 squadre a girone unico, con gare di andata e ritorno.

A. S. D. ACCADEMIA MARIGNANESE
A. S. D. RIVER DELFINI 2018
A. S. D. MORCIANO CALCIO
ASR SAN MARINO ACADEMY
U. S. PIETRACUTA A. S. D.
POL. SANGES
ASD. CG PROMOSPORT
A. POL. STELLA
REAL SAN CLEMENTE
A. S. D. VICTORIA
F. C. D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO

Art. 4 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni della partita previste per l'effettuazione delle sostituzioni.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

a. nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente di parte, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;

b. soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente di parte), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con quello eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 5 La disputa delle gare

La sessione ordinaria dei Campionati si svolge con gare di andata/ritorno; tempi di gioco 2 x45 minuti.

Art. 6 Articolazione del Campionato UNDER 17 PROVINCIALE

Il Campionato è organizzato e gestito dalla Delegazione di Rimini e si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto, relativamente all'assegnazione del titolo di Campione Provinciale:

- A) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione sarà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari (2 da 15 minuti ciascuno) e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali";
- B) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procede, preliminarmente alla gara di spareggio ed al fine di individuare le due squadre che vi prenderanno parte, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione Provinciale di Rimini

Art. 7 Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 2025/2026 oltre che del CU n. 1 CRER 25/26 e successivi.

Art. 8 Norme Generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione e insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini con apposito documento che verrà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.